COMUNE *di* GAGGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI GAGGI

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento, elaborazione e conservazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte del Comune di Gaggi o per conto di esso.
2. Per videosorveglianza si intende qualsiasi strumento finalizzato alla videoripresa o alla captazione di immagini allo scopo di presidiare locali o aree specifiche del territorio comunale per le finalità prescritte dalle vigenti diposizioni normative. Conseguentemente, ogni attività di videosorveglianza è da considerarsi un trattamento di dati personali che, in ragione delle informazioni che possano ricavarsi, deve essere sottoposto alla preventiva verifica di conformità rispetto alle prescrizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza, oltre che alle modalità attuative contenute nel presente Regolamento.

Art. 2
PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Gli impianti di videosorveglianza in uso da parte del Comune di Gaggi o per conto di esso sono utilizzati esclusivamente in relazione a una esplicita previsione normativa che ne disciplini l'utilizzo, le modalità di attuazione, le finalità e le conseguenze in caso di accertamento di eventuali violazioni.
2. Il trattamento dei dati si svolge nel pieno rispetto delle disposizioni normative, delle prescrizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali e dei principi contenuti nel Regolamento UE 2016/679 (RGPD) che sono di seguito richiamati:
    a. *Principio di liceità:* il trattamento di dati personali viene effettuato esclusivamente per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune di Gaggi;
    b. *Principio di trasparenza:* ai sensi dell'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD, le attività di videosorveglianza effettuate per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri non richiedono il consenso degli interessati, ma sono soggetti all'obbligo di informazione, così come prescritto all'articolo 13 dello stesso Regolamento generale;
    c. *Limitazione delle finalità:* la raccolta di informazioni mediante i sistemi di videosorveglianza deve essere strettamente limitata alle finalità prescritte dalla normativa vigente e corrispondente a quanto riportato nell'informativa fornita agli interessati;
    d. *Limitazione della conservazione:* i dati acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza possono essere conservati esclusivamente nel rispetto dei tempi prescritti dalle specifiche disposizioni normative in relazione alle finalità delle videoriprese;

e. *Integrità e riservatezza:* le immagini oggetto delle videoriprese debbono essere conservate in modo da garantirne l'integrità e l'attendibilità e in nessun caso possono essere accessibili a soggetti non autorizzati o legittimati alla visione o alla riproduzione;

f. *Responsabilizzazione:* l'attività di videoregistrazione è subordinata alla preventiva definizione della titolarità delle responsabilità del trattamento, sia interne che esterne all'ente;

g. *Tracciabilità:* ogni videoripresa deve essere corredata dalle indicazioni relative al contesto in cui avviene, alle modalità e ai tempi di registrazione e trattamento;

h. *Necessità e pertinenza:* lo spazio oggetto delle videoriprese deve essere limitato all'acquisizione delle informazioni pertinenti rispetto alle finalità della sorveglianza che viene effettuata, evitando di riprendere luoghi, persone o circostanze che non risultino necessarie agli scopi prescritti.

Art. 3
FINALITÀ ISTITUZIONALI DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono esclusivamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Comune.
2. Il sistema di videosorveglianza è principalmente rivolto a garantire la sicurezza urbana e, in tale contesto, le finalità istituzionali risultano essere le seguenti:
    a. incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse, rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
    b. prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, mirando ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
    c. tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici, e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
    d. tutelare l'incolumità e la sicurezza del personale dell'Amministrazione;
    e. controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
    f. monitorare il traffico e rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi veicolari e per la predisposizione di eventuali piani comunali del traffico;
    g. controllare l'accesso alle Zone a Traffico Limitato di pertinenza dell'Amministrazione;
    h. attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale, con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi;
    i. acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
    j. controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose; monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;

k. verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

3. Il sistema di videosorveglianza in uso presso l'Ufficio di Polizia Locale è di tipo "integrato". Ne è consentito l'utilizzo condiviso al locale Comando Stazione dei Carabinieri di Graniti, rendendo il sistema strumento di prevenzione e di razionalizzazione del presidio su tutto il territorio.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 4
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le attività sopra riportate e ogni altro utilizzo, avvengono nel rispetto del quadro normativo vigente che, a mero titolo di richiamo, viene riportato di seguito, senza alcun vincolo di tassatività e fermo restando l'obbligo di rispetto di norme o determinazioni che siano cogenti, pur non essendo previste nell'elenco o perché successivamente adottate:

a) Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "modifiche al sistema penale" che consente agli organi addetti al controllo di assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica;

b) Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" che agli articoli 1, 99 e 104 disciplina l'installazione e l'esercizio di reti e servizi di comunicazione;

c) Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", che all'articolo 6 disciplina il "Piano straordinario di controllo del territorio";

d) Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" che agli articoli 2 e 5 fissa linee generali per la promozione della sicurezza urbana e i Patti per l'attuazione della sicurezza urbana;

e) Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che all'articolo 38 fissa misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni;

f) Linee guida 3/2019, adottate dal Garante Europeo in data 29 gennaio 2020.

Art. 5
CARATTERISTICHE GENERALI DEI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA

1. Il sistema di videosorveglianza comunale può essere integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza o per altre finalità previste dalla legge.

2. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente Regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
3. Le caratteristiche tecniche degli impianti sono contenute nella documentazione di progetto e di collaudo, conservata presso l'Ufficio di Polizia Locale, in coerenza con quanto dispone l'articolo 25 del RGPD riguardo alla protezione dei dati per impostazione predefinita *(privacy by design)*.
4. Il sistema di videosorveglianza del Comune è caratterizzato da impianti fissi e da impianti mobili.
5. Il sistema di videosorveglianza fisso si compone di una serie di telecamere installate nel territorio del comune, di reti per la trasmissione dei dati dedicate e di una centrale di controllo, comprendente apparati per la registrazione e monitor per la visione delle immagini. La centrale di controllo è collocata in un locale dedicato, ad uso esclusivo, nella sede dell'Ufficio di Polizia Locale accessibile esclusivamente dal personale dotato di specifica autorizzazione. Il presidio della centrale è garantito secondo le disposizioni adottate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
6. Il sistema di videosorveglianza mobile può essere formato da impianti mobili di ripresa, come ad esempio *body cam, dash cam*, droni, telecamere riposizionabili anche del tipo foto-trappola, i quali possono essere installati in luoghi diversi secondo le finalità da perseguire e nello stretto rispetto delle disposizioni normative che ne consentono l'utilizzo e lo disciplinano. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite nel disciplinare programma e/o con apposito provvedimento del Servizio di Polizia Locale. Le immagini riprese vengono registrate e trasmesse alla centrale di controllo.
7. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo dell' 8 aprile 2010 al paragrafo 5.3, nonché alla specifica normativa di settore.

Art. 6
TITOLARITÀ E RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO

1. Il Comune di Gaggi è il titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento e, nel rispetto della prescrizione contenuta nell'articolo 28, comma 1 del RGPD, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento. A tal fine, il Sindaco designa il Responsabile del Servizio di Polizia Locale quale Responsabile del trattamento a cui sono attribuite le funzioni necessarie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato elencati nell'articolo 28 citato.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, nella qualità di titolare del servizio e responsabile del trattamento, può affidare all'esterno fasi del processo di videosorveglianza, purché ciò risulti da una specifica convenzione, nella quale siano definiti i ruoli e le responsabilità esterne del trattamento, oltre a ogni prescrizione finalizzata alla sicurezza del trattamento.

Art. 7
GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO

1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature tecniche, nonché la sicurezza degli impianti e del trattamento dei dati, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, nella qualità di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD può ricorrere a soggetti esterni di comprovata e accertata esperienza e adeguatezza, per la gestione tecnica e informatica degli impianti di videosorveglianza.
2. Nel caso di affidamento all'esterno della gestione tecnica degli impianti, il Responsabile del Servizio è tenuto a stipulare una specifica convenzione finalizzata alla definizione dei ruoli e delle responsabilità sia riguardo all'utilizzo delle apparecchiature, sia riguardo l'accesso alle videoriprese, sia riguardo il trattamento dei dati personali. In ogni caso, al soggetto a cui viene affidato l'incarico di gestire gli impianti tecnici, è attribuito il ruolo di Responsabile esterno del trattamento, ai sensi del richiamato articolo 28 del RGPD.
3. Il soggetto esterno, affidatario della gestione degli impianti tecnici, nella qualità di Responsabile del trattamento, ha l'onere di rispettare le prescrizioni, sia in materia di sicurezza informatica, sia in materia di trattamento dei dati personali, assicurando di fornire al Comune, quale Titolare del trattamento e in particolare al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, quale Responsabile interno del trattamento, ogni informazione utile e garanzia riguardo l'applicazione delle misure di protezione dei dati nonché ogni necessaria collaborazione in caso di violazione del trattamento dei dati personali (*data breach*).

Art. 8
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. La responsabilità della gestione del servizio di videosorveglianza è attribuita al Responsabile del Servizio di Polizia Locale che a tal fine:
    a. definisce il processo di trattamento dei dati che viene riportato nel Registro del trattamento del Responsabile;
    b. individua e designa con specifici atti formali i soggetti autorizzati al trattamento, a cui è consentito, in via esclusiva, di accedere ai dati e di effettuarne il trattamento;
    c. assicura la diffusione delle istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
    d. adotta misure finalizzate ad assicurare che le videoriprese siano effettuate nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione e limitazione della conservazione;
    e. adotta misure finalizzate ad assicurare che l'accesso alle videoriprese sia inibito ai soggetti che non siano espressamente autorizzati;

f. assicura il rispetto degli obblighi di informazione agli interessati, ai sensi dell'articolo 13 del RGPD;

g. assicura il rispetto dei diritti degli interessati, in conformità con le prescrizioni normative;

h. assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;

i. predispone, d'intesa con il DPO, la valutazione di impatto (DPIA) individuando le misure e le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto di principi generali sul trattamento dei dati personali;

j. mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;

k. garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente.

Art. 9
DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 196/2003 – Codice della privacy, individua e designa i soggetti autorizzati al trattamento delle immagini oggetto delle videoriprese tra i dipendenti appartenenti al Servizio di Polizia Locale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. I suddetti autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal responsabile del trattamento dei dati personali. In particolare, devono:

    a. per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema attivo in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro;

    b. conservare i supporti informatici contenenti registrazione delle immagini in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;

    c. mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;

d. custodire e controllare i dati personali (registrazione delle immagini acquisite dal sistema) affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

e. evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del responsabile del trattamento dei dati;

f. mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;

g. conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;

h. fornire al responsabile del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei Dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire un'efficace attività di controllo;

i. informare tempestivamente il responsabile di guasti, malfunzionamenti e di qualsiasi anomalia del sistema di videosorveglianza.

3. Con un atto formale di nomina, sono inoltre individuati i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni

Art. 10
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conservati per un periodo ordinariamente non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione. Tale periodo può essere prolungato fino a novanta giorni su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria oppure per esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe.
2. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conservati, per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale, per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica.
3. Decorsi i periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
4. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 1 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11
INFORMATIVA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del Codice e dal provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 8 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Gaggi rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:
    a. pubblicazione sul sito internet istituzionale di planimetrie e di altra documentazione relative alle zone videosorvegliate;
    b. cartelli di cui all'informazione minima prevista dall'art. 13 comma 3 del Codice e relativo provvedimento del Garante installati nei varchi d'accesso alla città e in prossimità degli impianti;
3. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Gaggi rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del Codice ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 12
UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI

1. Per specifiche finalità gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza. L'utilizzo di tali sistemi, da parte degli operatori, dovrà essere disciplinato con specifiche disposizioni operative. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati. Il trattamento dei dati personali effettuato tramite questo sistema di ripresa visiva rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

3. Spetta all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine della documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile, il quale provvederà alla sua consegna presso il Comando di appartenenza.
4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all'art. 10 del Codice ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento devono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 13
ACCESSO ALLE IMMAGINI E ALLE VIDEORIPRESE

1. L'accesso alle immagini della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente in materia di esercizio del diritto di accesso, ai sensi della legge 241/1990, avendo cura di contemperare il diritto alla riservatezza.
2. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale.
3. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di Polizia Stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
4. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo, se previsto, pagamento delle relative spese.
5. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere all'incaricato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
6. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal responsabile del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
7. Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

Art. 14
DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali, ogni interessato ha diritto:
    a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
    b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
    c. di opporsi al trattamento dei dati personali laddove ciò risulti effettuato in violazione delle norme vigenti;
    d. di presentare reclamo direttamente all'Ente o al garante per la protezione dei dati personali.

Art. 15
SICUREZZA DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati avendo cura di prescrivere e verificare il rispetto di idonee misure, sia di carattere organizzativo che tecnologico. A tal fine, dovranno essere adottate specifiche prescrizioni finalizzate ad assicurare che i dati sia conservati in luogo sicuro e inaccessibile ai soggetti non espressamente autorizzati e rimossi una volta che sia superato il periodo previsto di conservazione.
2. Eventuali attività di installazione, manutenzione o aggiornamento tecnologico, potrà essere effettuata esclusivamente da soggetti formalmente incaricati e autorizzati a effettuare tali operazioni, di cui l'ente dovrà conservare traccia riguardo agli accessi e alle azioni compiute.
3. In ogni caso, le apparecchiature utilizzate dovranno essere idonee e conformi agli standard di sicurezza tecnologica prescritte dalla normativa vigente.